

ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CXCIX**

n. **1**

RELAZIONE

**SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DEROGHE
IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA FAUNA SEL-
VATICA E DI PRELIEVO VENATORIO PREVISTE
DALL'ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE**

(Anni 2002 e 2003)

(Articolo 19-bis, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni)

Presentata dalla Regione Toscana

Trasmessa alla Presidenza il 3 novembre 2003

*RELAZIONE ANNUALE SUL PRELIEVO IN DEROGA
DI ALCUNE SPECIE DI UCCELLI
(ARTICOLO 9, COMMA 1, LETT. A) E LETT. C) DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE)
AI SENSI DELLA LEGGE 221/2002, ARTICOLO 1, COMMA 5,
RECEPITA DALLA REGIONE TOSCANA CON LEGGE REGIONALE 36/2002*

La direttiva 79/409/CEE del 2/04/79 concernente la conservazione degli uccelli selvatici più conosciuta come direttiva uccelli, stabilisce un regime generale di tutela per le popolazioni degli uccelli selvatici viventi sul territorio dell'Unione Europea prevedendo il divieto di cattura o di uccisione degli uccelli e il divieto di distruzione di uova nidi e pulcini (art. 5); divieti e limiti nel commercio alle specie suddette (art. 6 e all.III); l'indicazione delle specie che possono essere oggetto di caccia e i periodi di prelievo (art. 7); la proibizione di alcuni mezzi e metodi di caccia (art.8).

A tali limiti gli Stati possono DEROGARE per i motivi indicati all'articolo 9, comma 1, lettera a),b), c) della direttiva e quindi:

- nell'interesse della salute, della sicurezza pubblica, aerea, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca, alle acque;
- ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione, nonché per l'allevamento connesso a tale operazione;
- per consentire in condizioni controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

Con la legge 221/2002 lo Stato Italiano ha indicato le modalità di applicazioni delle deroghe di cui all'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE.

La Regione Toscana ha recepito le disposizioni della legge 221/2002 con la legge regionale 11 ottobre 2002 n. 36.

Tale legge prevede che qualora si verificano i presupposti indicati nell'articolo 9 della citata Direttiva 79/409/CEE la Giunta Regionale può adottare gli atti necessari a consentire i prelievi in deroga.

Nel corso del 2002 si sono registrati importanti danni alle colture agricole causati da talune specie di avifauna, in particolare storno e passero, specie escluse dall'elenco delle specie cacciabili di cui al D.P.C.M. 21/3/1977.

Le province Toscane, unitamente alle Organizzazioni Professionali Agricole hanno chiesto a questa Amministrazione Regionale di consentire il prelievo in deroga di storni e passerini, in quanto si tratta di specie particolarmente dannose per le coltivazioni agricole toscane caratterizzate da prodotti di elevata qualità.

A seguito delle specifiche richieste fatte da Province e Organizzazioni Agricole, il Consiglio Regionale ha approvato i provvedimenti di esercizio delle deroga ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a) della Direttiva 79/409/CEE limitatamente alle specie storno e passero e passera mattugia (legge regionale 26/07/2002 n. 31)

Il suddetto provvedimento regionale (antecedente l'entrata in vigore della legge 221/2002) indicava, oltre alle specie prelevabili, le modalità, i mezzi, i tempi, le persone abilitate agli interventi e gli ambiti territoriali ove effettuare il prelievo.

Il numero dei capi effettivamente prelevati è stato rilevato dalla lettura di 96.000 tesserini venatori, pari al 80% dei tesserini venatori, che mostrano la seguente situazione:

SPECIE	DATO EFFETTIVO SUL 95% DEI TESSERINI	PROIEZIONE SUL 100% DEI TESSERINI
Passera mattugia	3.082	3.852
Passero	9.951	11.938
Storno	113.834	142.293

E' ormai accertata la stretta interconnessione esistente tra il numero anche se limitato di abbattimenti effettuati a seguito dei provvedimenti di esercizio delle deroghe e i danni causati alle colture agricole, che in Toscana sono quasi esclusivamente improntate sulla elevata qualità e quindi di particolare valore.

Si precisa che gli agricoltori toscani producono per il mercato e quindi vogliono essere garantiti sulla disponibilità dei propri prodotti; gli indennizzi per il mancato raccolto costituiscono infatti un parziale risarcimento inadeguato a compensare la perdita di clienti e del giro d'affari derivanti dalla mancata disponibilità del prodotto sul mercato. Il danno finanziario che subiscono le aziende toscane è quindi grave e non risarcibile ed è indispensabile adottare ogni forma di prevenzione.

Con l'occasione preme infine ricordare che le specie passero e storno, considerate non cacciabili dalla direttiva 79/409/CEE, si trovano, invece, elencate nell'allegato III della convenzione di Berna del 19 settembre 1979 relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, che individua le specie selvatiche presenti in Europa non soggette ad alcuna protezione. Si tratta di una vera anomalia, infatti tutte le specie elencate nell'allegato III della convenzione di Berna sono considerate cacciabili ad eccezione di passeri e storni.

Si ritiene quindi indispensabile che le specie passero e storno vengano riammesse quanto prima tra le specie cacciabili.

Oltre il prelievo delle specie passero e storno è stato autorizzato il prelievo in deroga del fringuello ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera c) della direttiva 79/409/CEE.

Il prelievo per piccole quantità è stato autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1164 del 21/10/2002 tenuto conto delle tradizioni venatorie toscane e nel rispetto delle esigenze economiche e ricreative.

La suddetta deliberazione della Giunta regionale è stato il primo provvedimento amministrativo di esercizio delle deroghe adottato in Toscana in applicazione della legge 221/2002 e della legge regionale di recepimento n. 36/2002.

Il risultato della lettura dei tesserini venatori dei cacciatori toscani è di n. 23.974 fringuelli abbattuti.